

Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti
(del 6 novembre 1989)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 574 del 9 ottobre 1989;

d e c r e t a:

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 Il presente regolamento disciplina la raccolta e il deposito dei rifiuti sul territorio comunale e la loro eliminazione. **Scopo**

Art. 2 ¹L'applicazione del presente regolamento compete al Municipio che provvede ad organizzare un adeguato servizio per la raccolta di tutti i rifiuti di cui all'art. 4. **Competenza**

²Il Municipio è pure competente ad emanare mediante ordinanze le disposizioni d'esecuzione necessarie all'applicazione del presente regolamento.

Art. 3 ¹I proprietari, le economie domestiche, gli esercizi pubblici, i commerci e le industrie di ogni genere, sono obbligati a consegnare i rifiuti secondo le norme del presente regolamento. **Obbligatorietà**

²Il Municipio può, eccezionalmente, autorizzare un richiedente ad evacuare i propri rifiuti con mezzi propri secondo le norme del presente regolamento.

Art. 3a¹ E' esclusa la consegna di rifiuti prodotti da parte di utenti non residenti nel Comune. **Esclusione**

¹ Art. introdotto con decisione CC del 4 dicembre 1995; in vigore dal 1° gennaio 1996

TITOLO II Tipi di rifiuti

Genere della raccolta

Art. 4 La raccolta dei rifiuti è così suddivisa:

- a) raccolta rifiuti ordinari
- b) raccolta separata dei rifiuti ingombranti
- c) raccolta separata del vetro (bianco/bruno/verde)
- d) raccolta separata della carta e cartone
- e) raccolta separata delle lattine di ferro
- f) raccolta separata della lattine e articoli in alluminio
- g) raccolta separata delle pile e batterie
- h) raccolta separata di olii incombustibili (minerali/vegetali)
- i) raccolta separata degli scarti vegetali

Rifiuti ordinari

Art. 5 Sono considerati ordinari i rifiuti di cucina, di scopatura, le ceneri e le scorie dei fornelli debitamente raffreddate, come pure le immondizie provenienti dalle pulizie dei locali degli stabile citate all'art. 3 cpv. 1.

Rifiuti ingombranti

Art. 6 ¹Sono considerati ingombranti quei rifiuti provenienti dalle economie domestiche che per le loro dimensioni, peso e volume, richiedono un servizio speciale.

²Il Municipio, con una specifica direttiva, elenca le caratteristiche del materiale ingombrante che verrà raccolto.

Rifiuti non ammessi

Art. 7¹ Sono tassativamente esclusi dalla raccolta di cui all'art. 5:

- tutti i materiali il cui allontanamento è previsto con la raccolta di rifiuti ingombranti;
- tutti i materiali per cui è prevista una raccolta separata;
- tutti i materiali liquidi o fortemente imbevuti, materiali pastosi, caldi, esplosivi, infiammabili, aggressivi, pericolosi per la salute e per l'ambiente, come pure neve, materiali di demolizione, calcinacci, stallatico, carogne di animali e resti di macelleria, sostanze chimiche, veleni, vernici e solventi, batterie per autoveicoli, tubi al neon, medicinali, pneumatici, apparecchi o componenti elettrici ed elettronici;
- tutti i materiali non accettati dal centro regionale di trattamento e i rifiuti industriali di ogni genere e provenienza.

Scarti vegetali

Art. 8 ¹Il Municipio organizza la raccolta separata e il compostaggio degli scarti vegetali che non vengono trattati direttamente dai privati.

²Esso può essere effettuato con la collaborazione di altri Comuni o di terzi.

TITOLO III Tipi di recipienti per rifiuti

Sacchi in plastica

Art. 9 I rifiuti ordinari devono essere consegnati unicamente negli appositi sacchi di plastica ben chiusi.

¹ Art. modificato con decisione CC del 17 dicembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

Art. 10 ¹Sul territorio comunale possono essere usati i contenitori da 1. 800 alla condizione che siano omologati e approvati dal Municipio. **contenitori**

²Per motivi d'igiene, di decoro e per la razionalizzazione del servizio raccolta rifiuti ordinari, il Municipio può imporre la posa di contenitori per il deposito di sacchi in plastica.

³A dipendenza del volume dei rifiuti ordinari, il Municipio può imporre ai detentori di negozi, esercizi pubblici, aziende artigianali, commerciali e industriali, l'acquisto di contenitori propri.

Art. 11 L'acquisto, la manutenzione e la pulizia dei contenitori spetta al proprietario. **Obblighi dei proprietari**

Art. 12 Per i rifiuti di cui all'art. 4 lett. da c) a i), il Municipio provvede a sistemare contenitori idonei per ogni singola categoria. **Contenitori speciali**

TITOLO IV Partecipazione alle spese d'acquisto

Art. 13 Qualora si organizzasse il "giro verde", il Municipio, per facilitare l'acquisto da parte di privati di appositi recipienti per gli scarti vegetali, può partecipare alla spesa con una sovvenzione fino al 50% del prezzo fatturato. **Recipienti per scarti vegetali**

TITOLO V Luoghi di raccolta dei rifiuti

Art. 14 ¹I sacchi di plastica devono essere depositati sul ciglio della strada o sul bordo esterno del marciapiede solo a partire dalle ore 07.00 del giorno di raccolta. **Ubicazione a) rifiuti ordinari**

²Nel caso di strade a fondo cieco, di case isolate o di strade di difficile accesso per il veicolo di servizio, i sacchi devono essere depositati in corrispondenza della strada di transito più vicina.

Art. 15 ¹Il Municipio organizza, almeno una volta al trimestre, il servizio raccolta rifiuti ingombranti. **b) rifiuti ingombranti**

²Di regola, i rifiuti ingombranti vanno depositati negli stessi luoghi dove avviene la raccolta dei rifiuti ordinari.

Art. 16 ¹Il Municipio provvede ad informare la popolazione sull'ubicazione e le modalità d'uso dei contenitori per la raccolta separata dei rifiuti di cui all'art. 4 lett. da c) a i). **c) rifiuti speciali**

²Negli speciali contenitori possono essere depositati unicamente i rifiuti indicati in modo esplicito sugli stessi.

TITOLO VI

Tasse

Principio	Art. 17 Il Municipio quale partecipazione alle spese di raccolta ed eliminazione dei rifiuti ordinari può prelevare presso gli utenti una tassa annua.
Tasse a) privati	Art. 18 ¹ La tassa annua di ogni unità abitativa privata è fissata da un minimo di Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 200.--. ¹ ² Tali importi possono essere aumentati del 50% per le residenze secondarie (case unifamiliari o appartamenti). ³ Quali elementi di computo per la determinazione della tassa il Municipio prende in considerazione il costo complessivo del servizio.
b) altri	Art. 19 ² ¹ La tassa annua segnatamente degli uffici, esercizi pubblici, laboratori, negozi è fissata da un minimo Fr. 100.-- ad un massimo di Fr. 2'000.--. ³ Quali elementi di computo per la determinazione della tassa annua, il Municipio prende in considerazione il costo del servizio e la quantità presumibile dei rifiuti eliminati da ogni categoria di utenti.
Stabilimenti	Art. 19a ³ ¹ Gli stabilimenti quali segnatamente istituti di cura, case per anziani, istituti di istruzione, industrie, ed in genere tutte le attività che per il loro carattere e la loro dimensione producono una quantità di rifiuti tale da occasionare costi particolarmente elevati, sono soggetti alla copertura integrale degli stessi. ² Per la determinazione dei costi causati il Municipio provvede trimestralmente alla pesatura dei rifiuti eliminati durante una settimana ed alla trasposizione della media dei risultati sull'arco dell'intero anno.
Tariffario	Art. 19b ⁴ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza l'ammontare delle tasse di cui agli art. 18 e 19, nonché la suddivisione degli utenti per categorie conformemente all'art. 19 cpv. 2.
Esenzione	Art. 20 ⁵ (abrogato)
Emissione	Art. 21 La tassa è emessa nel corso del I semestre di ogni anno oppure all'inizio dell'assoggettamento
Responsabili delle tasse	Art. 22 Le tasse sono a carico del proprietario dell'immobile.

¹ Cpv. modificato con decisione CC del 17 dicembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

² Art. modificato con decisione CC del 4 dicembre 1995; in vigore dal 1° gennaio 1996

³ Art. introdotto con decisione CC del 4 dicembre 1995; in vigore dal 1° gennaio 1996

⁴ Art. introdotto con decisione CC del 4 dicembre 1995; in vigore dal 1° gennaio 1996

⁵ Art. abrogato con decisione CC del 4 dicembre 1995; in vigore dal 1° gennaio 1996

- Art. 23** ¹Le tasse devono essere pagate entro 30 giorni dalla data di emissione. **Bollette e termini di pagamento**
- ²Decorso infruttuoso il summenzionato termine il Municipio diffida l'utente assegnandogli un ulteriore termine, trascorso il quale procede all'incasso in via esecutiva accollando all'utente interesse di mora del 5% e le relative spese.
- ³Eventuali contestazioni tra l'utente e il Municipio non sospende l'obbligo di pagamento.
- ⁴Le bollette definitive costituiscono titolo esecutivo.
- Art. 24** ¹Il trapasso di proprietà di un immobile deve essere tempestivamente notificato per iscritto al Municipio a cura del vecchio proprietario. **Trapassi di proprietà**
- ²Sino al momento della notifica, il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidalmente per il pagamento delle tasse arretrate.
- Art. 25** Il compratore di un immobile subentra negli obblighi del proprietario precedente nei confronti del Municipio. **Subingresso**
- Art. 26** Nel caso di interruzione del servizio, l'utente non ha diritto ad una proporzionale riduzione della tassa ed è escluso qualsiasi risarcimento per danni diretti o indiretti. **Interruzione del servizio**

TITOLO VII Rimedi giuridici

- Art. 27** Contro la notifica di tassazione può essere interposto reclamo scritto al Municipio entro 10 giorni dall'intimazione. **Reclamo**
- Art. 28**¹ Contro la decisione municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione. **Ricorso**

TITOLO VIII Contravvenzioni

- Art. 29** Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite con una multa da Fr. 20.-- a Fr. 5'000.-- riservate eventuali azioni per risarcimento danni come pure eventuali denunce ai Dipartimenti cantonali competenti nei casi di violazione delle vigenti disposizioni cantonali in materia. **Penalità**

¹ Art. modificato con decisione CC del 17 dicembre 2014; in vigore dal 1° gennaio 2015

TITOLO IX
Disposizione finale

Entrata in vigore

Art. 30 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

²Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.¹

¹ In vigore dal 1° gennaio 1990